

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

N°	TESTO	CORREZIONI
PARTE 1 : Norme di comportamento Generali relative agli iscritti e ai Dirigenti CAPITOLO 1: Iscrizione e Tesseramento		
ART. I	La domanda d'iscrizione alla FNP-CISL deve essere sottoscritta dall'interessato, sia tramite apposita delega o in concomitanza con la domanda di pensione, oppure con il versamento diretto della quota associativa fissata.	
ART. II	L'iscrizione alla FNP-CISL, di norma va fatta nel Territorio dove è ubicata la residenza abituale della Pensionata o del Pensionato.	
ART. III	<p>L'iscrizione alla FNP-CISL decorre, a tutti gli effetti dalla data di sottoscrizione della delega e del versamento dei contributi per la tessera a pagamento diretto, e se avvenuta prima dell'1/10 di ciascun anno, all'iscritto va consegnata la tessera.</p> <p>All'inizio di ciascun anno, e comunque entro il 30/4, per gli iscritti in essere al 31/12, e che non abbiano disdetto l'iscrizione alla data della distribuzione delle tessere va consegnata la tessera per l'anno in corso.</p> <p>Al fine di consentire, comunque, una consegna certa della tessera ai vecchi e nuovi soci è obbligatoria la realizzazione dell'anagrafe degli iscritti sia a livello di Lega, sia a livello di FNP Territoriale, in modo da avere sempre sotto controllo la situazione del Tesseramento.</p> <p>A tal fine, periodicamente verrà fornito l'elenco degli iscritti alle Leghe, con la situazione risultante dai dati forniti degli Enti erogatori delle prestazioni pensionistiche.</p>	
CAPITOLO 2: Le incompatibilità funzionali		
ART. IV	<p>Le cariche di componente di Segreteria Nazionale della FNP-CISL o di organismo similare (FNP Regionale, Territoriale, di Interlega o di Lega), delle Segreterie di Unione Regionale e Territoriale della CISL, sono incompatibili fra di loro e con qualsiasi incarico di Segreteria.</p> <p>Sono incompatibili fra loro le cariche di Segretario Generale o componente la Segreteria Nazionale con quelle di Segretario Generale o componente la Segreteria Regionale, di Segretario Generale o componente la Segreteria Territoriale, di Segretario Responsabile o di componente la Segreteria di Lega.</p>	
ART. V	<p>Chi viene eletto a cariche Sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima.</p> <p>Per le altre incompatibilità valgono le norme previste</p>	

	dall'art. 15 dello Statuto della FNP Nazionale e dall'art.9 del regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale.	
Capitolo 3 : <u>La designazione dei Rappresentanti FNP-CISL</u>		
ART. VI	<p>Il Comitato Esecutivo Territoriale è competente a designare il rappresentante della FNP in Enti, Associazioni e/o Società dove è prevista per Legge o per Regolamento la rappresentanza sindacale, avuta presente la esigenza di assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la piena autonomia del Sindacato b) il più alto grado di competenza e professionalità c) la massima funzionalità degli organi sindacali 	
ART. VII	<p>Coloro che sono investiti di Rappresentanza Sindacale relazionano periodicamente alla Segreteria FNP in ordine alla natura dell'attività svolta, ricevono dalla stessa le relative istruzioni; segnalando tempestivamente problemi interessanti l'Organizzazione Sindacale.</p> <p>Il mancato adempimento di tale impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche al fine della eventuale revoca del mandato.</p>	
ART. VIII	<p>Come previsto dall'art. 13 del Regolamento dello Statuto Confederale, le designazioni dei Rappresentanti di cui all'art. 5 del presente Regolamento dello Statuto FNP-CISL Territoriale, sono di competenza del Comitato Esecutivo, sentite le strutture interessate.</p>	
ART. IX	<p>Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale, vengono disciplinate per tutta l'Organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo dell'UST-CISL di Bergamo.</p>	
ART. X	<p>La FNP Territoriale designa, a norma dell'art. 18 dello Statuto della FNP-CISL Nazionale, un proprio rappresentante nei Consigli Generali delle categorie attive proveniente dalle stesse, con voto consultivo.</p> <p>Coloro i quali vengono designati, dovranno mediante contatto assiduo con le Federazioni di Categoria, intraprendere le iniziative più idonee atte a favorire, sul piano Politico-Sindacale, la concreta affermazione del valore della confederalità in modo da rafforzare e rendere più proficui i rapporti di collaborazione in special modo sui versanti del Proselitismo e delle politiche promosse dalla FNP-CISL Territoriale.</p> <p>I rappresentanti della FNP relazioneranno periodicamente agli organi della propria struttura territoriale in merito all'attività svolta.</p>	
<u>PARTE 2 : Norme Generale sul funzionamento degli Organi Dirigenti</u>		
CAPITOLO 4: <u>Validità delle sedute e votazioni</u>		
ART. XI	<p>Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che all'inizio dei lavori e al momento delle votazioni siano presenti la metà più</p>	

	uno dei componenti.	
ART. XII	Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti per appello nominale. Le votazioni per elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto.	
ART. XIII	Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (Segreteria – Esecutivo) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi, ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono gli eleggenti. Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dallo Statuto e relativo Regolamento, senza presentazione di formali candidature. Il Segretario Generale e i componenti l'organo che esercita l'elettorato passivo, possono fare proposte sulla composizione degli organi da eleggere. Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per la elezione del Comitato Esecutivo, con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del Segretario Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati, da parte degli elettori.	
ART. XIV	Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti, viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla CISL. A parità di iscrizione alla CISL, il più anziano di età.	
CAPITOLO 5: <u>Dimissioni dagli Organi</u>		
ART. XV	Le dimissioni dagli organi non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutaria o regolamentare, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'Organismo che ha eletto il dimissionario, convocato a tal scopo entro 30 giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive. Le dimissioni del Segretario Generale Territoriale comportano le dimissioni della Segreteria.	
CAPITOLO 6: <u>Modalità di svolgimento delle Riunioni</u>		
ART. XVI	La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi, assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali, sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti. I singoli componenti degli organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza, emendamenti ai documenti conclusivi.	
ART. XVII	Le assenze dalle riunioni degli organi devono essere giustificate per iscritto o telefonicamente. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organizzazione.	

	I componenti degli organi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione dei lavori, provvedendo nel caso di anticipato allontanamento, a comunicarlo alla Presidenza per iscritto, o in modo verbale.	
PARTE 3 : Gli Organi della Federazione Territoriale CAPITOLO 7: Il Congresso FNP-CISL Territoriale		
ART.XVIII	Il Consiglio Generale Territoriale, contestualmente alla indicazione di convocazione del Congresso Territoriale emana i Regolamenti per la elezione dei delegati al Congresso stesso e per i Congressi di Lega o Interlega. Approva lo schema di Regolamento del Congresso Territoriale.	
CAPITOLO 8: Il Consiglio Generale Territoriale FNP-CISL		
ART.XIX	<p>Il Consiglio Generale del Sindacato Territoriale FNP di Bergamo e Sebino Bergamasco è formato da 66 componenti, eletti dal Congresso.</p> <p>a) Nel Consiglio Generale dovrà essere garantita una presenza che, per ciascuno dei generi non potrà essere inferiore al 30%.</p> <p>b) Fa parte del Consiglio Generale Territoriale la Coordinatrice Territoriale Donne. Partecipa inoltre alla riunione del Consiglio Generale, con il solo diritto di parola, il Presidente dell'Anteas.</p> <p>Per garantire una reale rappresentanza del territorio si auspica che i , tutti i Componenti del Consiglio Generale, siano Segretari di Lega o Interlega.</p>	<p><u><i>Necessità di riformulare il testo dell' articolo:</i></u></p> <p>Il Consiglio Generale del Sindacato Territoriale FNP di Bergamo e Sebino Bergamasco è formato da ... Componenti, di cui ... di diritto, in quanto Coordinatori/trici delle RLS, nel quale è suddiviso il Territorio e ... eletti dal Congresso Territoriale, per garantire, come previsto dallo Statuto, che la componente elettiva al Congresso non sia inferiore al 50% del numero complessivo dei Componenti del Consiglio Generale (Art. 5 Statuto FNP Nazionale). * Nel Consiglio Generale dovrà essere garantita una presenza, per gli eletti dal Congresso Territoriale, che, per ciascuno dei generi, non potrà essere inferiore al 30% * Fa parte del Consiglio Generale Territoriale la Coordinatrice Territoriale donne, qualora non risulti eletta dal Congresso * Partecipano inoltre alla riunione del Consiglio Generale, se non eletti dal Congresso, con il solo diritto di parola, il Presidente dell'ANTEAS.</p>
ART. XX	In caso di dimissioni tra i Componenti del Consiglio Generale eletti dal Congresso, subentrerà chi in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.	
ART. XXI	Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione del Segretario Generale, dei Componenti la Segreteria e delle altre cariche (Componenti Consiglio Generale UST – Componenti Consiglio Regionale FNP) Entro 7 giorni dalla chiusura del Congresso a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso. Il Consiglio Generale sarà presieduto dal componente	

	dell'Ufficio di Presidenza del Congresso sino alla elezione della Segreteria Territoriale FNP.	
PARTE 4 : La Struttura della FNP-CISL Territoriale		
CAPITOLO 9: Il Territorio		
ART. XXII	<p>Il Territorio sul quale opera la FNP Territoriale è costituito dai Comuni ad esso assegnati.</p> <p>IL Territorio sul quale opera la Lega o la Interlega è costituito dalle Zone, dai Comuni, dalle Circoscrizioni, dalle frazioni e dai quartieri.</p> <p>La FNP Territoriale, la Lega e la Interlega coordinano le attività sindacali nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.</p> <p>La FNP Territoriale promuove e designa la propria rappresentanza presso i vari Enti in cui sia prevista la presenza delle Organizzazioni Sindacali.</p> <p>Nel quadro delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento, la FNP Territoriale ha autonomia funzionale e amministrativa ed è soggetta a verifica degli organi centrali anche per garantire su base Nazionale l'uniformità di indirizzo contabile amministrativo e funzionale.</p>	<p><u><i>Necessità di riformulare il testo dell' articolo:</i></u></p> <p>Il Territorio sul quale opera la FNP Territoriale è costituito dai Comuni ad esso assegnati.</p> <p>La FNP Territoriale, secondo quanto previsto dall'Art. 29 dello Statuto della FNP, si articola in RLS (Rappresentanza Locale Sindacale) a livello Intercomunale (più Comuni) e/o a livello Comunale.</p> <p>Fino al prossimo Congresso rimangono operanti le Zone FNP a suo tempo costituite.</p> <p>La FNP Territoriale, la Zona e la RLS coordinano le attività sindacali nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.</p> <p>La FNP Territoriale promuove e designa la propria rappresentanza presso i vari Enti in cui sia prevista la presenza delle Organizzazioni Sindacali.</p> <p>Nel quadro delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento, la FNP Territoriale ha autonomia funzionale e amministrativa ed è soggetta a verifica dagli Organi centrali anche per garantire su base nazionale l'uniformità di indirizzo contabile, amministrativo e funzionale.</p>
CAPITOLO 10: La Lega e/o Interlega		
ART. XXIII	<p>La Lega deve essere centro di riferimento dei Pensionati e dei Pensionandi nel Territorio per la più ampia tutela dei loro interessi e deve essere strumento di Proselitismo con iniziative idonee per ottenere consensi ed adesioni.</p> <p>A tal fine il Consiglio di Lega, anche su proposta della Segreteria Territoriale, elaborerà un programma di lavoro di carattere organizzativo e sindacale sulle problematiche riguardanti i Pensionati e i Pensionandi, la informazione ed il coinvolgimento dei Soci (attraverso assemblee degli iscritti da effettuarsi a cadenze regolari), la formazione dei quadri e periodicamente ne verificherà lo stato di realizzazione.</p> <p>La Segreteria di Lega sulla base dei tabulati forniti dalla FNP Territoriale e dai dati risultanti nella propria anagrafe dei Soci, la cui realizzazione è obbligatoria, procederà anche alla consegna delle tessere agli iscritti.</p> <p>Gli Agenti Sociali impegnati a svolgere il servizio di assistenza e previdenza agli iscritti e ai cittadini nei singoli comuni, fanno parte di diritto del Consiglio Generale di Lega, se non eletti.</p>	<p><u><i>Sostituire l'Art. 23 del Regolamento di attuazione, con quanto previsto dall'Art. 11 del Regolamento delle RLS.</i></u></p> <p>La RLS è costituita dagli iscritti e dalle iscritte alla FNP-CISL residenti nel territorio di competenza.</p> <p>* La RLS deve essere centro di riferimento dei Pensionati/e dei Pensionandi/e del territorio, per la più ampia tutela dei loro interessi. Deve essere strumento di proselitismo, con iniziative idonee per ottenere consensi ed adesioni.</p> <p>* A tale scopo opera come luogo di aggregazione e di promozione della più vasta gamma dei servizi e degli interventi promossi dalla FNP, dal Sistema Confederale e dalle Istituzioni, in primo luogo da quelli più strutturali dell'INAS e del CAF,</p>

		<p>svolti in modo integrato, con i nostri Agenti sociali e fiscali, che operano nella gestione dell'accoglienza.</p> <p>* La RLS, opera in sintonia con la Segreteria Territoriale per le attività sindacali e per lo sviluppo dell'azione concertativa a livello locale.</p> <p>* A tal fine la RLS elaborerà di concerto con la Segreteria Territoriale, un programma di lavoro di carattere organizzativo e sindacale sulle problematiche riguardanti i Pensionati/e e i Pensionandi/e, l'informazione ed il coinvolgimento dei soci (attraverso Assemblee degli iscritti, da effettuarsi a cadenze regolari) e periodicamente ne verificherà, con la FNP Territoriale, lo stato di realizzazione. Il programma dovrà essere corredato dal relativo impegno economico, compatibilmente con le risorse finanziarie della Struttura Territoriale.</p> <p>* La RLS è la struttura della FNP Territoriale dove si sviluppa il proselitismo e si registrano le adesioni alle FNP-CISL.</p> <p>* È impegno della RLS attivare tutte le iniziative necessarie per sviluppare l'adesione alla FNP, attraverso il sostegno e l'organizzazione dei servizi, attraverso la presenza attiva sul territorio e la valorizzazione della propria rete locale. In particolare verso quelle forme organizzate che intervengono nelle attività sociali (le Parrocchie, i Centri Sportivi e quanto altro fosse presente, in forma organizzativa, sul Territorio).</p> <p>* La RLS in base ai dati risultanti nella propria anagrafe dei soci, procederà anche alla consegna delle tessere, agli iscritti.</p> <p>* Gli Agenti sociali impegnati a svolgere il servizio di assistenza e previdenza agli iscritti e ai cittadini, nei singoli Comuni, fanno parte di diritto del Coordinamento della RLS, se non eletti.</p>
<p>ART. XXIV</p>	<p>Nel caso di costituzione di nuove Leghe o Interleghe nell'arco del mandato Congressuale, il Congresso di Lega o Interlega sarà valido in prima convocazione con almeno la presenza del 50% + 1 dei Soci ed in seconda convocazione con qualsiasi presenza.</p>	<p><u><i>Necessità di riscrivere il testo dell'articolo:</i></u></p> <p>Per le RLS di nuova costituzione, derivanti da processi di scorporo o di accorpamento, nell'arco del mandato congressuale, i relativi Coordinamenti verranno espressi da un'apposita Assemblea straordinaria degli iscritti.</p> <p>L'Assemblea straordinaria della RLS</p>

		sarà valida in prima convocazione con almeno la presenza del 50%+1 dei soci, ed in seconda convocazione con qualsiasi numero presente.
ART.XXV	<p>La Segreteria di Lega ha l'obbligo di portare a conoscenza della FNP Territoriale le riunioni del Consiglio Generale attraverso l'invio della convocazione con relativo ordine del giorno e dei successivi verbali e documento conclusivo.</p> <p>Il limite massimo dei mandati per le Segreterie di Lega è fissato in 10 anni.</p> <p>Il compimento del 76° anno di età costituisce causa di cessazione, con immediata decadenza, dall'incarico di Segretario di Lega.</p> <p>I dirigenti che ricoprono incarichi di Segreteria in difformità alle norme contenute nel presente articolo decadono automaticamente (art. 14 Statuto FNP-CISL Nazionale).</p>	<p><u>Riscrivere l'articolo per adeguarlo a quanto previsto dal Regolamento sulle RLS.</u></p> <p>La Segreteria della RLS ha l'obbligo di portare a conoscenza della FNP Territoriale le riunioni del Coordinamento, attraverso l'invio della convocazione con relativo ordine del giorno e dei successivi verbali e documento conclusivo.</p> <p>Il limite massimo dei mandati per il Coordinatore/trice e dei Componenti della Segreteria della RLS è fissato a 3 (12 anni).</p> <p>Il compimento del 76° anno di età costituisce causa di cessazione, con immediata decadenza, dall'incarico di Coordinatore/trice o Componente di Segreteria della RLS.</p> <p>I Dirigenti che ricoprono incarichi di Coordinatore/trice e di Componente di Segreteria della RLS in difformità alle norme contenute nel presente articolo, decadono automaticamente.</p>
CAPITOLO 11: <u>La Zona</u>		
ART. XXVI	<p>Il Territorio di Bergamo è suddiviso in Zone, che non rivestono alcun valore Congressuale, non essendo al momento istanza Congressuale in base all'art. 19 Bis dello Statuto della FNP di Bergamo.</p> <p>Sono organi di Coordinamento operativo ed Organizzativo e lavorano in stretta collaborazione con la Segreteria Territoriale a sostegno e per favorire l'attività svolta dalle Leghe.</p> <p>La costituzione ed il funzionamento delle Zone, è disciplinato dal Regolamento per il funzionamento della Zona Sindacale FNP-CISL di Bergamo, approvato nella riunione del Consiglio Generale del 28 Gennaio 2010</p>	
CAPITOLO 12: <u>Coordinamento donne</u>		
ART.XXVII	<p>In ogni struttura di livello Congressuale e non – Lega – Zona – Territorio – è prevista la costituzione del Coordinamento Donne.</p> <p>Ad esso spetta attivare, tenuto conto delle scelte degli organismi, iniziative politiche e formative che favoriscano e incentivino la partecipazione delle donne alla vita attiva della FNP-CISL.</p> <p>L'obiettivo è realizzare, attraverso il riconoscimento delle diversità e delle complementarietà tra maschile e femminile, una organizzazione di uomini e donne capaci di produrre armonia ed essenzialità nelle scelte e nella vita dell'organizzazione tutta.</p>	
ART. XXVIII	Il Coordinamento Territoriale è composto dalle	

	<p>coordinatrici espresse dalle Zone, anche se non sono istanza Congressuale, e dalle Donne facenti parte del Consiglio Territoriale.</p> <p>Il Coordinamento di Lega è composto dalle Donne facenti parte del Consiglio di Lega e da quelle che operano all'interno della Lega.</p>	
ART.XXIX	<p>Le Coordinatrici Territoriali e di Lega, vengono nominate dai rispettivi Consigli su proposta della Segreteria, sentito il Coordinamento.</p> <p>La Responsabile del Coordinamento Territoriale farà parte di diritto del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo della struttura, se non è eletta. La Responsabile del Coordinamento di Lega farà parte di diritto del Consiglio di Lega e inoltre potrà, su decisione della Segreteria, partecipare alle riunioni della stessa.</p>	
ART. XXX	<p>Il Coordinamento Donne viene ricostituito ad ogni scadenza Congressuale entro tre mesi dal Congresso secondo le norme statutarie.</p> <p>Il Coordinamento e la Responsabile precedenti rimangono in carica fino al nuovo insediamento.</p> <p>Al fine di favorire, promuovere e rinnovare la presenza delle Donne, sono consentiti sino a due mandati per la carica di responsabile.</p> <p>Sempre allo stesso fine, sono incompatibili tra di loro le cariche di Coordinatrice Nazionale, Regionale e Territoriale e gli incarichi di Segreteria e di Coordinamento ai vari livelli.</p> <p>Affinchè il Coordinamento sia posto in condizioni di operare, vanno definiti in ogni singola realtà spazi e strumentazione correlati ai singoli bisogni e alle disponibilità.</p> <p>Quanto sopra deve trovare riscontro nella preparazione del Bilancio Preventivo.</p>	
CAPITOLO 13: Bilanci		
ART.XXXI	<p>La elaborazione del Bilancio Preventivo e consuntivo deve essere fatta dalla struttura Territoriale in conformità alle norme e alla modulistica che vengono diramate dalla Federazione Nazionale.</p> <p>Essi devono essere verificati dal Collegio Sindacale, approvati dai competenti organi della struttura ed inviati, possibilmente entro il primo trimestre dell'anno successivo:</p> <p>- alla FNP Nazionale, Regionale e alla UST-CISL.</p> <p>Ogni anno la Segreteria Territoriale predispone il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo della Federazione che sottopone all'approvazione del Comitato Esecutivo.</p>	
PARTE 5 : Norma permanente		
ART. XXXII	<p>Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme del Regolamento della FNP Nazionale e al Regolamento Confederale in quanto applicabili.</p>	